

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1537-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LO GIUDICE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Industria e del Commercio
e col Ministro delle Partecipazioni statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1966

Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche,
sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 gennaio di quest'anno veniva trasmesso al Senato un disegno di legge (n. 1537) d'iniziativa governativa relativo alla « istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali ». L'imposta era prevista nella misura di lire 10 al litro per le acque minerali e gassate e di lire 20 per le bevande analcoliche.

L'accertamento e la liquidazione del tributo erano previsti con sistema di appositi contatori volumetrici installati presso le fabbriche di bevande analcoliche e di imbottigliamento di acque minerali. Questo nuovo tributo, così come esplicitamente dichiarava il Governo, sia in sede di relazione al disegno di legge, sia in altra sede, era giustificato dalla imprescindibile esigenza di reperire nuove entrate per far fronte alla spesa derivante dall'attuazione delle nuove provvidenze a favore della scuola.

Il maggior gettito previsto a seguito della applicazione della nuova imposta era preventivato in 15-16 miliardi.

Nel marzo successivo, il disegno di legge venne all'esame della Commissione Finanze e tesoro. La maggioranza convenne sulla necessità di ricorrere alla nuova imposizione, pur riconoscendo che si veniva a gravare un settore che già sconta l'IGE in misura condensata per il 5,20 per cento, e l'imposta comunale di consumo, che specie in alcune città è particolarmente onerosa. Sulle acque minerali si paga in aggiunta, un terzo tributo, cioè il « diritto speciale » di asportazione a favore dei Comuni nei quali sgorgano e si utilizzano le acque minerali.

Nonostante si ammettesse che il settore era abbastanza aggravato di oneri fiscali, tuttavia, in considerazione della particolare importanza sociale e civile delle finalità del piano della scuola che la legge concorreva a finanziare, si accettava il principio di un nuovo gravame nel campo delle bevande analcoliche e acque minerali nella previsione che il nuovo onere sarebbe stato in parte assorbito dai produttori e distributori ed in parte avrebbe inciso sui prezzi al consumo,

ma non in misura tale da provocare una flessione di questo.

Ma, ciò ammesso, sorgevano delle notevoli perplessità circa l'impostazione della legge. Ci si chiedeva anzitutto se fosse opportuno istituire una nuova imposta di fabbricazione, e ci si domandava in secondo luogo se il sistema del contatore volumetrico fosse il più semplice ed agevole sia per il fisco che per i contribuenti. Le critiche al sistema del contatore volumetrico, basate sul piano tecnico, furono riconosciute valide anche dal Governo, che ritenne opportuno proporre una sospensiva all'esame del disegno di legge per meglio approfondire la questione. Conseguentemente la Commissione stabiliva di sospendere l'esame anche per consentire al relatore di seguire il lavoro di ulteriore studio condotto dal Ministero. Questo lavoro ha condotto il relatore alla conclusione, condivisa dal Ministero, che, data anche l'urgenza di provvedere al finanziamento del piano della scuola, fosse preferibile accantonare il principio della creazione di un nuovo tributo — imposta di fabbricazione — e aumentare le aliquote di una imposta vigente — l'IGE. (Del resto, l'orientamento legislativo recente è nel senso di contenere e non allargare il campo di applicazione delle imposte di fabbricazione, come dimostra il non lontano provvedimento di sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana).

Mentre la istituzione di un nuovo tributo, comportava tutta una complessa normativa per la applicazione di esso e per la repressione delle violazioni, l'aumento delle aliquote di un tributo esistente rendeva meno gravosi gli adempimenti e le prescrizioni previste per i contribuenti e riduceva le spese relative alle operazioni di accertamento.

Pertanto, il relatore ha proposto l'unito articolo unico che, sostanzialmente, sostituisce le norme del disegno di legge n. 1537. Con esso viene proposto l'aumento al 9,90 per cento (oltre l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162) dell'aliquota ordinaria (3,30 per cento da maggiorare della addizionale citata) dell'imposta generale sull'entrata gravante le importazioni, nonchè ciascun atto di scambio nello

Stato delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, delle acque gassate in genere e delle bevande preparate con l'impiego delle acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe e succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcolico superiore all'1 per cento.

Viene altresì disposta la delega al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, che per l'entrate derivanti dal commercio nello Stato dei prodotti in parola, nonchè per l'importazione di essi dall'estero il tributo sull'entrata venga corrisposto — come del resto avviene tuttora — mediante aliquote condensate da applicarsi *una tantum* in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

In sostanza l'aliquota condensata, che in atto è del 5,20 per cento, con la nuova legge viene elevata al 15,60 per cento.

L'esame della nuova formulazione in Commissione ha portato alla posizione contraria dei componenti di minoranza, mentre la maggioranza, che già aveva accolto il principio della tassazione per soddisfare le esigenze finanziarie del piano della scuola, ha accolto come migliorativo il sistema dell'inasprimento dell'IGE, pur non disconoscendo la gravosità della ulteriore tassazione. Due aspetti del problema, in sede di di-

scussione hanno formato oggetto di particolare sottolineatura. Il primo riguarda il pericolo di consistenti evasioni, che potrebbero essere incoraggiate anche dall'altezza delle aliquote; il secondo riguarda la opportunità che si pervenga alla determinazione del valore delle acque minerali in sede ministeriale, anzichè provincialmente come ora avviene, con un metodo che, inevitabilmente, crea dei notevoli divari nella determinazione del valore delle acque — e quindi nella base imponibile ai fini dell'IGE — da provincia a provincia.

La Commissione ha preso atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa la intensificazione dei controlli da parte degli organi competenti, nonchè circa la possibilità di procedere alla determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'IGE in sede ministeriale anzichè in sede locale. Per quanto riguarda la previsione di gettito derivante dal proposto aumento dell'aliquota dell'IGE, si ritiene, sulla scorta dei dati aggiornati forniti dal Ministro delle finanze, ch'esso possa raggiungere il livello che si prevedeva toccare con l'imposta di fabbricazione.

Con queste osservazioni la maggioranza della Commissione ha approvato il nuovo testo del disegno di legge.

Lo GIUDICE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali

Art. 1.

È istituita una imposta di fabbricazione sui seguenti prodotti, confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

a) acque minerali di qualsiasi specie, naturali o artificiali, gassate o non gassate, lire 10 per litro;

b) acque gassate, gassosa o altre bevande analcoliche di qualsiasi specie, gassate o non gassate, esclusi i succhi naturali di frutta o di ortaggi nonchè le bevande contenenti per ogni 100 cc. non meno di 40 grammi di succhi e polpa di frutta o di ortaggi, lire 20 per litro.

Art. 2.

Per i prodotti di cui all'articolo 1 importati dall'estero la sovrimposta di confine è dovuta in misura uguale alla imposta di fabbricazione.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 è accertata e liquidata mediante apposito contatore volumetrico, salvo quanto disposto dai successivi articoli 29 e 30.

A tal uopo i fabbricanti di tali prodotti, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle im-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola

Articolo unico.

Per gli atti economici relativi al commercio delle acque gassate in genere, delle acque minerali artificiali da tavola, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcolico superiore all'1 per cento, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 9,90 per cento, oltre l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, numero 1162.

Lo stesso trattamento tributario è applicabile per la importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Il Ministro per le finanze può disporre, con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato dei prodotti di cui al primo comma, nonchè per la importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

(Segue: *Testo del Governo*)

poste di fabbricazione apposita denuncia nella quale debbono essere indicati:

a) le generalità dell'esercente e l'ubicazione della fabbrica;

b) i locali di cui la fabbrica si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

c) gli apparecchi di preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, allegando un disegno particolareggiato dei medesimi, accompagnato da una descrizione del loro funzionamento;

d) il tipo, la potenzialità oraria e le caratteristiche dei saturatori e delle macchine riempitrici.

Per le nuove fabbriche dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere presentata analoga denuncia almeno 20 giorni prima dell'inizio della lavorazione.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e le modifiche che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali e al fine di adeguare le apparecchiature indicate alla precedente lettera d) alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Qualora, nelle fabbriche a carattere artigiano, le caratteristiche degli apparecchi di riempimento non permettano, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, neanche con opportune modifiche, l'idonea installazione del contatore volumetrico, l'Amministrazione stessa può consentire che l'accertamento dei prodotti di cui all'articolo 1, ai fini della liquidazione dell'imposta, venga effettuato in base alla dichiarazione di lavoro di cui al successivo articolo 30.

Art. 4.

Gli esercenti le fabbriche dei prodotti di cui all'articolo 1 debbono provvedere a propria cura e spese all'acquisto e al montag-

(Segue: *Testo del Governo*)

gio dei contatori come previsto al successivo articolo 5.

Detto montaggio deve essere eseguito entro il trecentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il contatore del tipo riconosciuto idoneo ed approvato dal competente Ufficio metrico del Ministero dell'industria e del commercio, costruito con materiale inattaccabile dalle sostanze contenute nei prodotti di cui alla presente legge, deve essere applicato:

a) nel caso di prodotti gassati, al tubo di uscita del saturatore collegato alla macchina riempitrice;

b) nel caso di prodotti non gassati direttamente sulla tubazione adduttrice dei prodotti stessi nel punto di entrata alla riempitrice.

Ultimate le operazioni di montaggio da parte del fabbricante l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede al suggellamento del congegno di misura, redigendo apposito verbale in contraddittorio con la ditta interessata.

Le spese per l'assistenza degli agenti di finanza al montaggio dei contatori nelle fabbriche nonchè quelle relative alle operazioni di suggellamento dei congegni e di controllo delle misurazioni dei contatori medesimi sono a carico delle ditte interessate.

Art. 6.

L'accertamento e la liquidazione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in base alle letture dei contatori installati nelle singole fabbriche. Tali letture debbono eseguirsi entro gli ultimi dieci giorni di ciascun mese.

Nel caso che la scioppatura dei prodotti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 avvenga prima della riempitura dei recipienti, la liquidazione del tributo va effettuata multipli-

(Segue: *Testo del Governo*)

cando la relativa aliquota d'imposta per il numero dei litri registrato dal contatore aumentato del dieci per cento, per tener conto della scioppatura.

Delle operazioni mensili di lettura dei contatori e di liquidazione dell'imposta sarà compilato da parte del personale addetto alla vigilanza, in contraddittorio con l'esercente o col suo legale rappresentante, apposito verbale.

Un esemplare di detto verbale sarà consegnato, a titolo di notifica, all'esercente o al suo legale rappresentante, il quale firmerà per ricevuta l'altro esemplare da rimettersi dai verbalizzanti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

È concesso un abbuono sull'imposta gravante i prodotti di cui all'articolo 1, per dispersioni, rottura di recipienti ed ogni altra passività. Tale abbuono è stabilito:

1) nella misura del 6 per cento per i prodotti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 nonchè per le bevande gassate o non gassate contenenti per ogni 100 cc. meno di 40 grammi di succhi e polpe di frutta o di ortaggi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo;

2) nella misura del 4 per cento per gli altri prodotti previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 1.

Dette misure sono aumentate del 2 per cento per le macchine riempitrici con scanco esterno senza recupero.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta liquidata a' termini del precedente articolo 6 deve essere effettuato da parte degli esercenti interessati mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria, entro i primi dieci giorni del mese successivo al quale si riferiscono le letture dei contatori.

Sulle somme non versate entro il predetto termine, è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

Qualora si verificano guasti o imperfezioni nel funzionamento del contatore lo esercente deve farne immediata denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, annotando sul cartellino da applicare al contatore stesso la data e l'ora in cui il guasto si è verificato, il numero dei litri segnato dal congegno al momento dell'arresto e la presumibile causa del guasto stesso.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone immediatamente per i necessari controlli in fabbrica, assiste alla riparazione del contatore ovvero alla sostituzione del congegno con altro efficiente, riapplica i sigilli, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'esercente al quale ne sarà rilasciato un esemplare.

La liquidazione dell'imposta dovuta per il prodotto ottenuto nel periodo di tempo occorrente ad eseguire la riparazione o il cambio del contatore è effettuata sulla base del numero dei litri che il contatore avrebbe in media registrato nelle ore lavorative effettuate nel medesimo periodo di tempo, tenuto presente l'orario giornaliero di lavorazione attuato dalla ditta.

Art. 9.

Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui all'articolo 1 deve munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

a) per le fabbriche aventi una capacità produttiva annua fino a 200.000 litri: lire 15.000;

b) per le fabbriche aventi una capacità produttiva annua da 201.000 a 1.000.000 di litri: lire 30.000;

c) per le fabbriche aventi una capacità produttiva annua oltre 1.000.000 di litri: lire 50.000.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il diritto deve essere pagato nei quindici giorni che precedono l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Art. 10.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le attività previste dalla presente legge ed eseguirvi verifiche, riscontri o ricerche ai fini tributari, ovvero prelevare campioni da spedire, per l'analisi, ai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare agli apparecchi e ai meccanismi i bolli ed i suggelli che ritenga necessari per una efficace tutela degli interessi fiscali.

È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria, quando ricorrano particolari motivi, di sottoporre le fabbriche dei prodotti di cui all'articolo 1 a vigilanza finanziaria.

Art. 11.

Gli esercenti le fabbriche dei prodotti di cui all'articolo 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 20 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima dei prodotti che intendono produrre nel mese di maggior consumo.

La cauzione è versata nel termine stabilito dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati nell'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 12.

Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati all'estero a partire dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

sente legge, è concessa la restituzione della imposta di fabbricazione. Tale restituzione potrà essere effettuata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche secondo le modalità stabilite nel successivo comma.

Le somme d'imposta da restituire per la esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 esportati dagli stessi fabbricanti, saranno dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portate a discarico dell'imposta dovuta da ciascun fabbricante.

Analogamente potrà provvedersi anche per le esportazioni effettuate da ditte non fabbricanti dei prodotti stessi nei casi in cui gli esportatori girino le bollette di esportazione a favore di un fabbricante dei prodotti medesimi.

I discarichi di cui sopra debbono essere controllati ed approvati direttamente dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, sotto la sua personale responsabilità.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

Il diritto alla restituzione o al discarico dell'imposta si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi del competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Art. 13.

Per ottenere il discarico d'imposta a norma del precedente articolo 12, i fabbricanti debbono farne domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione trovasi la fabbrica di tali prodotti.

Alla domanda debbono essere unite le bollette di esportazione originali munite delle prescritte attestazioni dagli agenti di fi-

(Segue: *Testo del Governo*)

nanza a norma delle disposizioni in vigore.

Effettuata l'operazione di discarico, la domanda e i relativi documenti saranno uniti alla contabilità a giustificazione dello sgravio accordato.

Art. 14.

I prodotti di cui all'articolo 1 non possono essere posti in vendita o comunque immessi in commercio se non confezionati in recipienti chiusi ermeticamente secondo le prescrizioni di legge.

Sui recipienti, ferme restando le disposizioni vigenti, debbono risultare, con caratteri ben visibili in lingua italiana, il nominativo della ditta confezionatrice, la quantità netta in litri nonchè la denominazione del prodotto contenuto.

Art. 15.

Il diritto della finanza alla percezione dell'imposta si prescrive in dieci anni nei casi di frode ed in cinque anni negli altri casi. Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Art. 16.

Le controversie sulla classificazione dei prodotti di cui alla presente legge sono decise con l'osservanza delle norme per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 17.

Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti di cui al precedente articolo 1 è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che si è tentato di frodare.

La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione.

Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione,

(Segue: *Testo del Governo*)

sono soggetti a confisca ai sensi della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 240 del Codice penale.

Art. 18.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, i prodotti di cui all'articolo 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si è tentato di frodare.

La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione.

I prodotti sottratti o che si è tentato di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, ai sensi della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Art. 19.

Chiunque omette o presenta in ritardo o inesattamente le denuncie prescritte dagli articoli 3 e 29 della presente legge nonchè la dichiarazione di lavoro prevista dal successivo articolo 30, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 20.

L'esercente che non esegue le opere e le modifiche ordinate dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi dell'articolo 3, è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire un milione.

L'esercente che non provvede al montaggio dei prescritti contatori sulle macchine saturatrici o di riempimento nel termine previsto dall'articolo 4, è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire un milione per ciascuna macchina saturatrice o riempitrice sprovvista del congegno medesimo.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

Chiunque toglie, guasta o rompe deliberatamente ovvero altera o falsifica i contatori applicati alle macchine saturatrici o riempitrici è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire un milione.

L'esercente che, senza essere concorso nel reato di cui al precedente comma, si sia reso negligente nella custodia dei contatori è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 22.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i bolli o i sigilli applicati ai termini dei precedenti articoli 5 e 10, è punito ai sensi dell'articolo 350 del Codice penale.

Art. 23.

L'esercente che, in caso di guasti o imperfezioni nel funzionamento dei contatori installati sulle macchine saturatrici o riempitrici, non provvede all'adempimento degli obblighi previsti nel primo comma dell'articolo 8, è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 24.

L'esercente che omette o ritarda, entro i termini stabiliti il pagamento del diritto di licenza di cui all'articolo 9 è punito con la pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio abusivo della fabbrica.

Art. 25.

Chiunque omette di prestare nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria la cauzione prevista dall'articolo 11 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 26.

Chiunque pone in vendita o comunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 1 in modo diverso da quello stabilito dall'articolo 14, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La multa non può essere inferiore a lire trecentomila.

Art. 27.

Qualsiasi altra violazione delle norme della presente legge è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 27 della presente legge per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 29.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'ultimo giorno del mese successivo a tale data, l'imposta di fabbricazione prevista per i prodotti di cui all'articolo 1, si applica in base ad apposita denuncia da presentare, da parte delle ditte interessate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nella denuncia deve essere indicato per ciascuno dei prodotti contemplati dall'articolo 1, il quantitativo in litri presumibilmente confezionato nel periodo sopra indicato.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede subito alla liquidazione della imposta dovuta e la notifica alla ditta interessata. Questa, non oltre dieci giorni dalla notificazione,

(Segue: *Testo del Governo*)

deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Art. 30.

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di trecentosessantacinque giorni, l'imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 è liquidata in base a dichiarazione mensile di lavoro.

A tal uopo gli esercenti interessati, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, debbono presentare apposita dichiarazione in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nella dichiarazione mensile deve essere indicato:

- a) il nominativo dell'esercente o di chi lo rappresenta;
- b) la località in cui si trova la fabbrica;
- c) la qualità e la quantità dei prodotti che s'intendono confezionare;
- d) il numero delle macchine saturatrici o riempitrici che s'intendono impiegare per il confezionamento dei prodotti stessi nonché la potenzialità oraria di ciascuna di esse;
- e) le ore giornaliere di lavorazione;
- f) il numero dei giorni lavorativi del mese con l'indicazione della data di ciascun giorno;
- g) l'importo dell'imposta corrispondente al quantitativo di prodotti confezionati di cui alla precedente lettera c).

L'esercente non può confezionare i prodotti di cui all'articolo 1 in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire il confezionamento, una dichiarazione suppletiva di lavoro per le produzioni eccedenti quella già dichiarata.

La dichiarazione suppletiva, in caso di urgenti necessità, può essere preannunciata telegraficamente al competente Ufficio tecnico

(Segue: *Testo del Governo*)

delle imposte di fabbricazione al quale sarà poi fatta pervenire per le vie normali. L'Ufficio, ricevute le dichiarazioni di lavoro, procede, previo opportuno accertamento, alla liquidazione dell'imposta e la notifica all'interessato il quale dovrà effettuare il pagamento del tributo alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro dieci giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate entro il predetto termine è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.